SUPPLEMENTO AL N° 120

DELLA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

(1° Maggio 1866)

PARTE UFFICIALE

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla legge del 1° maggio 1866, n° 2872;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Banca nazionale (nel Regno d'Italia) darà a mutuo al Tesoro dello Stato la somma di *duecento cinquanta milioni* di lire, aprendo a tal fine un conto corrente col Tesoro medesimo.

Per questo mutuo il Tesoro corrisponderà alla Banca l'interesse in ragione dell'*uno e mezzo* per cento pagabile a semestri maturati.

Art. 2. Dal giorno 2 maggio, e sino a nuova disposizione, la Banca nazionale suddetta è sciolta dall'obbligo del pagamento in danaro contante ed a vista de'suoi biglietti.

Art. 3. I biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come danaro contante per il loro valore nominale, nei pagamenti effettuabili nello Stato tanto tra l'Erario pubblico e i privati, società e Corpi morali d'ogni natura per qualsiasi titolo e anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Società e Corpi morali d'ogni natura tra loro vicendevolmente, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

Art. 4. Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale Toscana, e la Banca toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia continueranno rispettivamente ad emettere fedi di credito, polizze, e biglietti secondo i loro Statuti.

A scelta degli Istituti che li emettono, questi titoli sono rimborsabili in danaro o in biglietti della Banca nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 5. Almeno due terze parti della massa metallica, che ciascuno degli Istituti indicati nell'articolo 4 deve avere in confronto della propria circolazione, rimarranno immobilizzate.

La quantità di massa metallica immobilizzata sarà fatta constare mediante processo verbale di verificazione da Commissioni composte dal presidente della Camera di commercio del luogo, dal rappresentante locale del Tesoro, dal direttore della sede o succursale della Banca nazionale, e dal direttore dell'Istituto di cui si verifica la massa metallica.

Art. 6. Sino alla misura della somma immobilizzata la Banca nazionale (nel regno d'Italia) dovrà sulla dimanda di ciascuno degli Istituti summenzionati rispettivamente fornir loro biglietti suoi proprii contro ricevuta munita del visto dell'agente locale del Tesoro.

Questi biglietti terranno luogo della massa metallica immobilizzata e non potranno servire di fondo per nuove emissioni.

Art. 7. Le fedi di credito e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia saranno date e ricevute come danaro contante per il loro valore nominale nei pagamenti effettuabili nelle provincie napoletane e siciliane rispettivamente, tanto tra l'Erario pubblico e i privati, Società e Corpi morali per qualsiasi titolo ed anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Società e Corpi morali vicendevolmente tra loro, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

Art. 8. La somma del valore dei biglietti in circolazione della Banca nazionale (nel regno d'Italia) non potrà eccedere quella fissata dai suoi Statuti.

Non entrerà nel calcolo della somma suddetta il valore dei biglietti del mutuo al Tesoro di cui all'articolo 1 del presente Decreto, nè quella dei biglietti che darà agli altri Istituti di credito secondo l'articolo 6 precedente.

Art. 9. La Banca nazionale e gli altri Istituti indicati nell'articolo 4 non potranno variare il saggio dello sconto senza l'autorizzazione del ministro delle finanze.

Art. 10. Il ministro delle finanze potrà, depositando presso gli Istituti di credito di cui all'articolo 4 biglietti dalla Banca nazionale pagati al Tesoro pel mutuo di cui all'articolo 1°, farsi rilasciare rispettivamente da ciascuno di essi Istituti egual valore in titoli loro proprii.

Art. 11. Il Governo del Re ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione degli Istituti di credito di cui si parla nel presente decreto, di riscontrare le loro operazioni, e di opporsi alla esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrari ai loro Statuti, alle leggi ed agli interessi dello Stato.

Art. 12. Con altri Decreti Reali sarà ordinata la vigilanza ed il riscontro di cui si parla all'articolo precedente, e provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. Scialoja.

F. Barbèris, gerente.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta